

in Lire tre esultesimi cinquantesette.

16^a Foromina farueta in Biagio, industriali, la
quantità di are 12, 54 pari a mondellitre in
contrada Torre, confinante con Leo Giuseppe,
Galletta Pietro, Leo Francesco e Ugato Giuseppe, sog-
getta al canone lordo annuo di Lire una esultesimi
ottanta, che di netto sono Lire una esultesimi sessan-
tadue, dipendente da Caruella Agostino di Francesco

che riconosce con atto 28 Maggio 1849 rogato Patti.

17^a Piciasottosimo: Foromina Filippa in Biagio e Gal-
letta Pietro in Domenico quest'ultimo qual marito an-
teripente la prima, agricoltori, dichiarano che con
atto del 28 Gennaio 1841 dissero tenere e possedere in
contrada Torre, la quantità di are 25, 90 pari
a tumoli uno e mondello uno, soggetta al canone
annuo netto di Lire due esultesimi ottantaquat-
tro, dipendente da Caruella Agostino di Francesco.

Ciò fu un errore, perché avendo proceduto alla mi-
surazione di essa terra si trovò invece della quan-
tità di are 31, 03 pari a tumoli uno e mondelli
due che si soggetta al canone lordo annuo di Lire
tre esultesimi cinquantesette, che di netto sono Lire
tre esultesimi ventiquattro. Per cui riconoscono
di dovere pagare e corrispondere oggi innanzi in
poi il canone netto annuo di Lire tre esultesimi

quattro anziché quello riconosciuto con l'atto
suddetto che resta come non fatto.
I compranti suddetti senza alcuna solennità tra loro ed
eccezione di quelli che l'hanno espressamente dichiara-
to si obbligano di pagare e corrispondere il canone cui
sopra al domino diretto, nel suo domicilio, o a chi lo rap-
presenta legittimamente, qui in Ribera nella casa di
Amministrato dell' Esorno Anna di Pirrona, in tanto buono
monete di corso legale in questo Regno, fuori dispo-
sto ed offerta reale, in ogni anno cominciando a fare il
primo pagamento a 1^o Agosto 1845 e così continuare
di seguito di anno in anno, in perpetuo ed infinito e
prima sempre di usare i prodotti dei fondi esultesimi.
Inoltre i suddetti riconosciuti per se e loro eredi e causa
si obbligano all'osservanza di tutti i patti esultesimi
risultanti dai titoli primordiali e dai seguenti:
1^o Migliorare i fondi sopra descritti sempre di bene in
meglio ridurli e non permettere il trarli menomo
deterioramento. 2^o Non trasferire ad altri sotto
qualsiasi titolo ne tutto ne parte dei suddetti fondi
senza avere prima interpretato il domino diretto o chi
per lui legittimamente lo rappresenterà qui in
Ribera, il quale omnia la scelta o di preferirsi ed
accettare le condizioni stabilite coi terzi o di
prestare il consenso alla alienazione, ed in quest' al